

LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

(stipulato ai sensi dell'art.5, comma 2, L. 9 dicembre 1998, n. 431)

il Sig.(1) nato a il domiciliato in , codice fiscale

di seguito denominato LOCATRICE

assistito/a da:(2).....

in persona di

CONCEDE IN LOCAZIONE A

il Sig.(1) nato a il domiciliato in , codice fiscale

di seguito denominato CONDUTTORE

identificato/a mediante (3)

assistito/a da:(2).....

in persona di

che accetta, per se' e i suoi aventi causa, l'unita' immobiliare posta in n. null
con estremi catastali identificati da categoria , rendita catastale
scala.....interno.....composta di n..... vani, oltre cucina e servizi, e
dotata altresì dei seguenti elementi accessori indicare quali:
solaio,cantina,autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. non
ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

TABELLE MILLESIMALI:

proprietà'.....riscaldamento.....acqua.....altre.....

.....COMUNICAZIONE ex articolo 8, comma 3, del decreto legge 11 luglio 1992,

n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n.359: a estremi catastali

identificativi dell'unita' immobiliare:..... b codice fiscale del

locatore..... DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

SICUREZZA IMPIANTI: CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE

ENERGETICA:

.....
.....a locazione e' destinata ad uso esclusivo di abitazione del
CONDUTTORE. RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E/O
DELL'UNITA' IMMOBILIARE:

.....
.....

La locazione e' regolata dalle pattuizioni seguenti.

ARTICOLO 1 (Durata). Il contratto e' stipulato per la durata di mesi 0 (5) dal al
Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il
CONDUTTORE non comunica alla LOCATRICE disdetta almeno tre mesi prima della data di
scadenza del contratto.

ARTICOLO 2 (Natura transitoria). Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale
stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98,
tra.....depositato il.....presso il Comune di....., le
parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il
CONDUTTORE espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non
eccedente i.....frequentando il corso di studi di..... presso
l'Universita' di..... .

ARTICOLO 3 (Canone). Il canone di locazione e' convenuto in euro 0,00 che il
conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE ovvero a mezzo
di bonifico bancario, ovvero....., in n. rate eguali
anticipate di euro..... ciascuna, alle seguenti date:..... (4).
Le parti si danno reciprocamente atto che il canone e' determinato tra i valori
minimi e massimi risultanti dall'Accordo territoriale stipulato tra le

organizzazioni maggiormente rappresentative della proprieta' e dei conduttori relativo al Comune di..... , depositato presso detto Comune il , prot. , ed inoltre che detto canone e' conforme a quanto stabilito dall'Accordo integrativo stipulato in il..... tra la LOCATRICE e le organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e dei conduttori del Comune di ovvero secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 431/1998 (4).

ARTICOLO 5 (Quote di ripartizione di spese ed oneri). La LOCATRICE dichiara che la quota di partecipazione dell'unita' immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni e' determinata nelle misure di seguito riportate, che il CONDUTTORE approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

- a spese generali.....
- b spese ascensore.....
- c spese riscaldamento.....
- d spese condizionamento.....
- e
- f
- g

La LOCATRICE, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unita' immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al CONDUTTORE. Le nuove quote, cosi determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione

intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla LOCATRICE, il CONDUTTORE puo' adire la Commissione di Conciliazione di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalita' indicate all'articolo 22 del presente contratto.

ARTICOLO 6 (Spese ed oneri a carico del conduttore). Sono a carico del CONDUTTORE per le quote di competenza esposte al punto 5 le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato G al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo, comma 2, della legge n. 431/98 risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la LOCATRICE e il CONDUTTORE dichiarano di aver avuto piena conoscenza. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire in sede di consuntivo entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione anche tramite organizzazioni sindacali presso il locatore o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

ARTICOLO 7 (Riscaldamento, raffrescamento, condizionamento). Sono interamente a carico del CONDUTTORE i costi sostenuti dalla LOCATRICE per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all'articolo precedente. Il CONDUTTORE

e' tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza di cui all'articolo 4. Il CONDUTTORE e' tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla LOCATRICE, per le spese che quest'ultima sosterra' per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facolta' della LOCATRICE richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della LOCATRICE, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge. Per la prima annualita', a titolo di acconto, tale somma da versare e' di euro....., da corrispondere in.....rate alle seguenti scadenze:

al.....euro.....

al.....euro.....

al.....euro.....

al.....euro.....

salvo conguaglio. (7)

ARTICOLO 8 (Imposte, tasse, spese di contratto). Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, compresi i diritti di banca, sono a carico del CONDUTTORE. La LOCATRICE provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al CONDUTTORE. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla meta'. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

ARTICOLO 9 (Pagamento). Il CONDUTTORE si impegna ad effettuare il pagamento dei canoni, nonché degli importi dovuti ai sensi di quanto previsto agli articoli 5 e

6, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza, secondo le modalita' stabilite dalla LOCATRICE. Rimane comunque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione del contratto, col conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dalla medesima subito. Il pagamento non puo' venire ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone nonche' di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilita' del canone, costituisce in mora il CONDUTTORE, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

ARTICOLO 10 (Risoluzione e prelazione). Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di ottenere la risoluzione del contratto per inidoneita' sopravvenuta della cosa locata a servire all'uso convenuto, che non sia imputabile ne' al CONDUTTORE ne' alla LOCATRICE, la LOCATRICE e' tenuta a restituire solo la parte di corrispettivo anticipato proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa riconsegna della cosa locata. Il CONDUTTORE ha facolta' di recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da recapitare mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima. La vendita dell'unita' immobiliare locata in relazione alla quale viene / non viene (4) concessa la prelazione al CONDUTTORE non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11 (Cessione, sublocazione, comodato, successione). E' fatto espresso divieto al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto oggetto del presente contratto a chicchessia. Non e' quindi consentito, al di la' della breve ed occasionale ospitalita', dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non sia il CONDUTTORE. L'inosservanza del

presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988.

ARTICOLO 12 (Recesso). Il CONDUTTORE ha facolta' di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facolta' e' consentita anche ad uno o piu' dei CONDUTTORI firmatari e in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarieta' del CONDUTTORE recedente per i pregressi periodi di conduzione.

ARTICOLO 13 (Uso e riparazioni). Il CONDUTTORE si obbliga ad usare la cosa locata con la diligenza del padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria. Sono altresì a carico del CONDUTTORE gli interventi resi necessari da un uso negligente o cattivo della cosa locata o dalla mancata manutenzione. Ove il CONDUTTORE non provveda a tali interventi, vi può provvedere la LOCATRICE, a spese del CONDUTTORE medesimo. Qualora la cosa locata abbisogni di riparazioni non a carico del CONDUTTORE, quest'ultimo e' tenuto a dare immediata comunicazione scritta alla LOCATRICE della necessita' delle riparazioni stesse. Oltre ai lavori che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono addebitati al CONDUTTORE medesimo o ai conduttori responsabili le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utilita' comuni. Il CONDUTTORE e' tenuto ad osservare, nell'uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o dei regolamenti emanati dalle competenti autorità, tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione pecuniaria

o altra conseguenza derivante dall'inadempimento di tale suo obbligo. Deve altresì osservare le disposizioni contenute nel "Regolamento dello stabile" o nel "Regolamento di condominio" ove esistente, ovvero, in mancanza, nel "Regolamento generale per gli inquilini" registrato per la provincia in cui si trova l'immobile, dichiarando il CONDUTTORE di avere avuto piena conoscenza di quello applicabile al presente contratto, posto a sua disposizione dalla LOCATRICE. La LOCATRICE si riserva il diritto di far eseguire sia all'interno sia all'esterno dell'unità immobiliare oggetto del presente contratto tutti gli interventi che si rendessero necessari, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1583 e 1584 del Codice Civile.

ARTICOLO 14 (Consegna). Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, infissi e serramenti. Il CONDUTTORE dichiara altresì di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati. La LOCATRICE s'impegna peraltro ad eseguire entro il.....i seguenti interventi, senza che il CONDUTTORE possa opporsi o alcunché rivendicare anche a titolo di indennizzo ovvero il CONDUTTORE eseguirà entro il..... i seguenti interventi:..... e l'ammontare della spesa relativa forfettariamente determinata dalle parti consensualmente in euro..... verrà dal CONDUTTORE medesimo trattenuta dal canone. (4) Qualora si tratti di unità immobiliare già occupata dal

medesimo CONDUTTORE, il CONDUTTORE stesso dichiara di ben conoscere i locali oggetto del precedente contratto per abitarli sin dal..... in virtu' di contratto stipulato in data.....e di non avere eccezioni da sollevare al riguardo ovvero di avere rappresentato le seguenti carenze, il cui onere ricade per legge a carico della

LOCATRICE:.....(8)

ARTICOLO 15 (Riconsegna). Alla data di cessazione del contratto il CONDUTTORE riconsegna puntualmente alla LOCATRICE i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante dall'uso e i danni attribuibili a mancati interventi a carico della LOCATRICE purché preventivamente segnalati dal CONDUTTORE. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto della riconsegna dell'alloggio, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna.

ARTICOLO 16 (Modifiche e migliorie). E' vietato al CONDUTTORE fare qualsiasi innovazione o modifica nei locali ed agli impianti di cui gli stessi sono dotati senza il consenso scritto della LOCATRICE e modificarne, anche parzialmente, la destinazione d'uso. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti di fissi od infissi, compresi gli impianti elettrici, di riscaldamento ecc., rimangono per patto espresso a beneficio della LOCATRICE, senza che il CONDUTTORE possa pretendere rimborso o indennizzo qualsiasi.

ARTICOLO 17 (Divieti). E' fatto divieto al CONDUTTORE di occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori all'esterno dell'unita' immobiliare locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalla LOCATRICE, la quale si riserva in ogni caso la disponibilita' dell'esterno dell'immobile. E' altresì

vietato installare antenne radio o TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà indicare le modalità di installazione. Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortili, nei viali di accesso e comunque nelle zone private circostanti il fabbricato, così come è vietato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione della LOCATRICE. In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condominiale. In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condominiale.

ARTICOLO 18 (Esonero di responsabilità). Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.

ARTICOLO 19 (Servizi). Il CONDUTTORE esonera la LOCATRICE da ogni responsabilità per sospensioni o irregolarità dei servizi di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e ascensore dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione, adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo necessario per l'effettuazione di tali interventi. La LOCATRICE si riserva il diritto di non fornire il servizio di portierato nei giorni

di riposo, di ferie e di ogni altra assenza del portiere rientrando nelle previsioni normative e contrattuali della categoria, nonché di modificare e sopprimere il servizio di portierato. Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se forniti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all'articolo 5, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunci a tutti o parte dei servizi stessi. Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori.

ARTICOLO 20 (Visite). La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione. Il CONDUTTORE s'impegna altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita sarà concordato e compreso nell'arco di tempo

intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore.

ARTICOLO 21 (Inadempimento). Le clausole del presente contratto di cui agli articoli.....hanno carattere essenziale si che, per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette da' diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

ARTICOLO 22 (Commissione di conciliazione). La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e' composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo che svolge funzioni di presidente sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

ARTICOLO 23 (Varie). A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il CONDUTTORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli piu' non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove e' situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non puo' aver luogo, e non puo' essere provata, se non con atto scritto. La LOCATRICE ed il CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non

previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonche' alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3. In quanto vi siano piu' conduttori tutti gli obblighi del presente contratto si intendono dagli stessi assunti solidalmente. Per la disdetta del contratto da parte della LOCATRICE si applica l'articolo 3 della legge n. 431/98. Altre clausole

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

,

La parte locatrice_____

La parte conduttrice_____

A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del presente contratto.

La parte locatrice_____

La parte conduttrice_____

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero d'iscrizione al Tribunale; nonche' nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2) L'assistenza e' facoltativa.

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorita' di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorita' di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.

(4) Cancellare la parte che non interessa.

(5) La durata minima e' di sei mesi e quella massima e' di trentasei mesi.

(6) Massimo tre mensilita'.

(7) In caso di alloggi dotati di impianti termici autonomi verra' inserita nel contratto in sostituzione una clausola del seguente tenore: "Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, vale la normativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello specificato DPR".

(8) Cancellare per intero o nelle parti non interessate.